



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

25. Essendo che la Santità di N. &c. Epistola Encyclica ad Archiepiscopos
& Episcopos Romandiolæ, ac Provinciæ Urbinitatis, necnon ad D.
Cardinalem Abbatem Commendatarium Abbatiaë Nonantulanæ jussu ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1719.

1719.

EPISTOLA

XI.

Encyclica ad Archiepiscopos, & Episcopos Romanolæ, ac Provinciae Urbinatis, necnon ad D. Cardinalem Abbatem Commendatarium Abbatiae Nonantulanae jussu Summi Pontificis conscripta, quæ Fæstorum dierum sanctificatio, ac irrepentium abusuum extirpatio illis impensè commendatur.

Fsendo che la Santità di N. Signore sempre più coltiva nel suo cuore la sollecitudine, che negli giorni festivi dedicati specialmente al culto di Dio, si esercitino li Fedeli nell'assistenza a' Divini Officii, & opere di pietà, e siccome in essi è ingiunto dalle sacre pagine l'astinenza dall'opere servili, così maggiormente deve ciascuno astenersi dall'esercizio, & applicazione ad atti vani, & inonesti. Onde nella lettera circolare spedita nell'anno 1701, primo del suo Pontificato, giudicò essere delle prime cure del suo Apostolico Ministero ricordare a' Ordinarii il procurare l'osservanza delle Feste con ingiungere, che si celebrino con modestia, divozione, e senza spettacoli, e profana vietate dalli sacri Canon; Ora essendo giunto alle sue orecchie, che per aver più concorso di Popolo, che ne' giorni festivi si vuol radunare nelle Città, e Luoghi, si praticino ne' detti giorni spettacoli d'Istrioni, Ciarlatani, Maschere, e simili voluttuosi, e vani trattenimenti; Pertanto la Santità Sua m'ha imposto, che io ecciti ferjamente il zelo pastorale di V. S., come con questa eseguisco, à porgere rimedi à simili abusi, quando vi siano, e che onninamente con la sua autorità ordinaria, e con le pene dovute proibisca, che negli giorni festivi si facciano maschere, nè spettacoli, e radunanze d'Istrioni, Ciarlatani, Saltimbanchi, e simili, anche con pretesto di solamente vendere, e distribuire medicinali e dove per l'uso tollerato si facciano in giorni di festa nè si possa altrimenti, e con prudenza, è soavità ovviare, almeno proibisca, che le cose espresse non seguano la mattina, mà dopo li Divini Officii, e Vespero, e che detti Istrioni, Ciarlatani, e Saltimbanchi non usino parole e gesti osceni ò distribuischino simili canzoni, nè che segua avanti, ò vicino le Chiese, e Monasterii di Monache, ò Conservatorii di Zitelle: Non dubito, che V. S. con tutta prontezza si conformerà al zelo di S. B., invigilando con tutta attenzione à quanto se le ingiunge &c. Roma 11. Gennaio 1719,

G. D. Card. Paracciani Prefetto.

V. Arciv. di Damasco Segretario.

EPISTOLA.

XII.

Encyclica jussu Summi Pontificis ad universos Ditionis Ecclesiasticæ Archiepiscopos, & Episcopos conscripta, qua Monita alias data quoad Fæstorum dierum sanctificationem, & invektorum abusuum extirpationem instaurantur, eorumque executio ipsis enixè commendatur.

LA Santità di Nostro Signore eccitata dal debito del suo Apostolico Ministero, sino da' primi mesi del suo Pontificato, per fare à tutti palese quanto avesse à cuore la puntuale osservanza, e sanificazione delle Feste, con lettera spedita da questa Sagra Congregazione in data delli 30. Luglio 1701. se frettamente inculcare a' Vesco-

vi di dovere con tutta la maggior attenzione procurare, che li giorni delle medesime Feste da' Fedeli commessi alla loro cura veramente si santificassero, con impiegarli nel culto di Dio, nell'assistenza a' Divini Officii, nell'ascoltare la divina parola, e in altri esercizi, e opere di pietà, dovendosi per tal cagione astenersi dall'opere servili, e molto più da divertimenti vani, e scandalosi. L'istesso ricordo per ordine della Santità Sua fu rinovato à ditti Vescovi con altra lettera della medesima Sacra Congregazione in data delli 16. Marzo 1703. §. secondo Vuole &c. Suffeguentemente avendo Sua Beatitudine considerato, che nel tempo del Carnevale si moltiplicano li occasioni de' mentovati divertimenti troppo ripugnanti alla santità delle Feste con altra lettera similmente circolare delli 11. Gennaio 1716. se innuare a' medesimi Vescovi di proibere ne' sudetti giorni di Festa assolutamente, se fosse possibile, le Maschere di qualsivoglia sorte, come anco li spettacoli, radunanze d'Istrioni, Ciarlatani, e Saltimbanchi, ancorchè questi si valessero del pretesto di voler solo dare qualche divertimento al Popolo, per più facilmente vendere, e distribuire li loro medicinali; Quando poi per la lunga tolleranza avutasi di simili abusi, eziandio n'è giorni festivi, non si fosse giudicato opportuno di farne per detti giorni un' assoluta, e generale proibizione, come la Santità Sua averebbe desiderato, dovessero almeno onninamente, e strettamente ordinare, che in quei giorni tanto le Maschere, quanto le altre accennate azzioni non si facessero mai la mattina, mà solo potessero tollerarsi doppo pranzo, e doppo finiti li Vesperi, e altri Officii Divini, come parimente dovessero invigilare, che in qualsivoglia tempo da sudetti Istrioni, Ciarlatani, e Saltimbanchi si osservasse la dovuta modestia, nè si usassero parole, atti, e gesti osceni, anzi nè pure si distribuissero Canzoni simili; nè mai le accennate, ò altre fomiglianti azzioni si permettessero in tale vicinanza delle Chiese, ò Monasterii di Monache ò Conservatorii di Zitelle che ò dall'une, ò dall'altre potessero udirsi li suoni, canti, ò altri strepiti carnevaleschi.

Non ostanti però gl' accennati ordini dati replicatamente, come si è detto, essendo pervenuto à notizia di Nostro Signore, che li medesimi in alcuni luoghi dello Stato Ecclesiastico siano poco osservati, nè dubitando la Santità Sua che da tale inosservanza siano provenuti, e provenghino quei flagelli, co' quali il Signor Iddio ci ha percossi, e c'percuote, anzi giustamente temendo, che dall'istesso fonte possino derivare altri più gravi, che ci minaccia, come lo stesso Dio se ne dichiara in Ezechiele: *Sabbata mea violaverunt vehementer: dixi ergo, ut effunderem furorem meum super eos, & consternerem eos: mi ha perciò strettamente comandato la Santità sua, che Io ecciti di nuovo l'attenzione, e zelo di V. S., come faccio, à invigilare dal canto suo, che puntualmente, e intieramente venga osservato tutto ciò, che si contiene nella sudetta lettera circolare, e che inoltre le notifici, come parimente faccio, esser sua mente, che in niuna maniera, e in niun tempo sia permesso alli Ciarlatani, Saltimbanchi, e Istrioni di far recite, Comedie, ò Rappresentazioni, nelle quali operino, recitino, cantino, ò compariscano Donne, ancorchè mascherate; scrivendosi perciò dalla Segreteria di Stato alli Signori Cardinali Legati, e dalla Sacra Consulta alli Governatori dello Stato Ecclesiastico, che debbano onninamente tutto ciò proibere sotto gravi pene. Non dubito che Ella sia per conforma, si pienamente, & esattamente alle rette, e sante determinazioni del Sommo Pontefice, come ben richiede e quell'es-*

Ezech. 20. 13

fica-